

La normativa in esame, innova la disciplina dei contratti di credito collegati, introducendo nel Testo Unico Bancario (TUB), il nuovo articolo 125 quinquies.

Un consumatore può acquistare beni o servizi attraverso un finanziamento (credito al consumo). In assenza di una disciplina che colleghi i due rapporti giuridici, nell'ipotesi di inadempimento del fornitore, il consumatore si troverebbe nella situazione di pagare il finanziamento concesso (e quindi il bene o il servizio) in assenza (o difforme) della controprestazione.

Il legislatore europeo ha sempre tenuto presente questa problematica prevedendo un collegamento tra i due negozi giuridici (rapporto sostanziale e quello di credito).

Si è creato, quindi un collegamento sinallagmatico tra i due rapporti giuridici: il finanziamento ha ragione d'essere solo in presenza del rapporto sostanziale e ogni alterazione di questo fa venire meno la ragione di credito, anche se il finanziatore è soggetto giuridico distinto ed autonomo dal fornitore.

Il legislatore italiano ha recepito fin dal 1992 questo principio (poi trasfuso nel TUB, successivamente nel Codice del Consumo) prevedendo:

*“Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore”.*

La disciplina era più favorevole per il consumatore rispetto al dettato della Direttiva Europea, la quale prevedeva il collegamento tra i due rapporti solo in presenza di determinati requisiti: nell'ipotesi di recesso del rapporto primario (compravendita) basato sulla normativa comunitaria ovvero nell'ipotesi di totale o parziale inadempimento del fornitore, alla preventiva azione, infruttuosa, nei confronti del fornitore.

Il legislatore italiano, richiedeva solo la preventiva messa in mora del fornitore (evitando così al consumatore la preventiva azione giudiziaria nei suoi confronti e creando una responsabilità solidale e non sussidiaria con il finanziatore), subordinava, però, il collegamento negoziale, solo all'ipotesi di sussistenza di un contratto di esclusiva tra fornitore e finanziatore, onere particolarmente gravoso e di difficile dimostrazione.

Questa condizione, di fatto, svuotava di valore il precetto normativo.

La Giurisprudenza poneva a carico del consumatore la prova del rapporto di esclusiva. (Tribunale di Chiavari, sentenza 22 - 9 -1998; Tribunale di Torino, sentenza del 11-12-2007 n. 7797) ovvero limitandone alla sola ipotesi di vizi o difetti del bene ma non nel caso di inadempimento assoluto del fornitore (Cass. 5966/2001).

La riforma in esame ha corretto le storture che si sono evidenziate, donando una maggiore tutela al consumatore, il quale, nell'ipotesi di inadempimento del fornitore (che non sia di scarsa importanza), ha

diritto alla risoluzione del rapporto del contratto di credito, sempre previa messa in mora.

La novella elimina il requisito del rapporto di esclusiva e precisa che è sufficiente un inadempimento di non scarsa importanza. Inoltre si chiariscono quali sono gli effetti della risoluzione del contratto di credito: il finanziatore deve rimborsare le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. Inoltre il consumatore non deve restituire al finanziatore quanto questi ha anticipato al fornitore del bene o del servizio. Nei rapporti di locazione finanziaria (leasing) il consumatore può anche chiedere che il finanziatore agisca per la risoluzione del contratto di locazione.